

# Studio Previtali

Consulenza Fiscale - Assistenza Contabile - Paghe - Sicurezza sul lavoro & C.E.D

## Dal 1° febbraio 2022: ecco l'elenco delle attività "libere"

Il Presidente del Consiglio ha firmato il 21 gennaio 2022 il Dpcm che *individua le esigenze essenziali e primarie della persona per soddisfare le quali non è richiesto il possesso del Green Pass*. Il decreto avrà efficacia a far data dal 1° febbraio 2022 e il rispetto delle misure sarà assicurato dai titolari degli esercizi commerciali e dai responsabili dei servizi attraverso lo svolgimento di controlli anche a campione.

Prima di indicare le attività libere vogliamo precisare che differenza c'è tra green pass base, rafforzato e booster:

- **Green pass base:** si intende la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione, guarigione, test antigenico rapido o molecolare con risultato negativo. Ha validità di 72 ore per chi effettua un tampone molecolare e di 48 ore per chi effettua un test antigenico.
- **Green pass rafforzato:** si intende soltanto la Certificazione verde COVID-19 per vaccinazione o guarigione. Il green pass rafforzato non include, quindi, l'effettuazione di un test antigenico rapido o molecolare.
- **Green pass booster:** si intende la Certificazione verde COVID-19 rilasciata dopo la somministrazione della dose di richiamo (3<sup>a</sup> dose), successiva al completamento del ciclo vaccinale primario. Chi non ha ancora fatto la dose di richiamo potrà utilizzare il green pass da ciclo vaccinale primario completato o da guarigione, ma dovrà presentare contestualmente un documento, cartaceo o digitale, di un test antigenico rapido o molecolare, eseguito nelle 48 ore precedenti, che attesti l'esito negativo al SARS-CoV-2.

Per tutti i tipi di green pass *restano valide le esenzioni per i minori di 12 anni* e per coloro che hanno un'adeguata certificazione medica rilasciata di esenzione.

**Le attività libere dal 1 febbraio 2022 per le quali non è richiesto il possesso del Green Pass**, sono quelle destinate ai servizi e alle attività che si svolgono, in locali al chiuso, in cinque ambiti: alimentare e prima necessità - sanitario - veterinario - di giustizia - di sicurezza personale.

Nel dettaglio:

### Alimentare e prima necessità

In allegato al decreto sono indicate le attività commerciali di vendita al dettaglio per le quali è consentito l'accesso senza green pass, e precisamente:

1. Commercio al dettaglio in esercizi specializzati e non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati e altri esercizi non specializzati di alimenti vari), escluso in ogni caso il consumo sul posto;
2. Commercio al dettaglio di prodotti surgelati;
3. Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati;
4. Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati;
5. Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari;
6. Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie, parafarmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica);
7. Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati;
8. Commercio al dettaglio di materiale per ottica;
9. Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento.

### Salute

E' sempre consentito l'accesso per l'approvvigionamento di farmaci e dispositivi medici e, comunque, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie, nonché a quelle veterinarie, per ogni finalità di prevenzione, diagnosi e cura, anche per gli accompagnatori, fermo restando quanto previsto

dall'articolo 2-bis del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52 per quanto riguarda la permanenza degli accompagnatori nei suddetti luoghi e dall'articolo 7 del decreto-legge 24 dicembre 2021, n. 221, per l'accesso dei visitatori a strutture residenziali, socio-assistenziali, sociosanitarie e hospice.

### **Sicurezza**

È consentito l'accesso agli uffici aperti al pubblico delle Forze di polizia e delle polizie locali, allo scopo di assicurare lo svolgimento delle attività istituzionali indifferibili, nonché quelle di prevenzione e repressione degli illeciti.

### **Giustizia**

È consentito l'accesso agli uffici giudiziari e agli uffici dei servizi sociosanitari esclusivamente per la presentazione indifferibile e urgente di denunce da parte di soggetti vittime di reati o di richieste di interventi giudiziari a tutela di persone minori di età o incapaci, nonché per consentire lo svolgimento di attività di indagine o giurisdizionale per cui è necessaria la presenza della persona convocata.

In vista dell'obbligo, a partire dall'1 febbraio, del controllo del Green pass base per l'accesso a diverse attività commerciali, *il Governo recentemente ha provveduto a chiarire alcuni aspetti importanti sulle modalità.*

a) In primo luogo si chiarisce che l'accesso ai negozi dove il Green pass non è richiesto consente l'acquisto di ogni tipo di prodotto e i titolari di questi esercizi non devono effettuare ulteriori controlli se non quello che i soggetti privi di Green pass base non consumino alimenti e bevande sul posto;

b) la cosa più rilevante è, però, il chiarimento rispetto al controllo da parte dei titolari, che non devono effettuare necessariamente i controlli sul possesso del green pass base all'ingresso, ma possono svolgerli a campione in un momento successivo, tale comportamento riduce l'impatto sull'attività dell'impresa dell'obbligo introdotto.

Il governo ha anche precisato che il green pass servirà anche per entrare dal tabaccaio.

Evidenziamo però che, in caso di mancato controllo, sarà applicata la disciplina sanzionatoria prevista all'art. 4 del decreto legge n. 19/2020 convertito in legge 35/2020 il quale stabilisce che, salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento individuate e applicate con i provvedimenti adottati è punito con *la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 fino all'applicazione, in alcuni casi, della sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da 5 a 30 giorni*

## **OBBLIGO VACCINALE over 50**

Dal decreto legge dello scorso 7 gennaio 2022 e fino al 15 giugno 2022, tutti i cittadini residenti in Italia di età superiore ai 50 anni sono obbligati a sottoporsi al vaccino, con almeno una dose già somministrata, sia per poter entrare nel proprio luogo di lavoro sia che risultino disoccupati o pensionati. L'indicazione vale anche per chi, nella stessa condizione anagrafica, deve completare il ciclo di vaccinazione primaria con la dose booster entro la scadenza di sei mesi dal richiamo.

Sarà dunque considerato inadempiente anche chi ha già ricevuto due dosi con l'ultima puntura oltre la scadenza consentita dal Green Pass.

La multa una tantum di 100 euro è prevista dal decreto per i soggetti che non hanno ottemperato alle disposizioni sanitarie del governo. La multa diventa ancora più salata per i lavoratori che non si sottoponevano alla vaccinazione entro il 1 febbraio 2022: a partire dal 15 febbraio scatteranno, infatti, sanzioni da 600 euro a 1.500 euro, per i soggetti con età superiore ai 50 anni che dovessero essere trovati sul luogo del proprio impiego sprovvisti del Green Pass rafforzato, che risulta valido 15 giorni dopo l'inizio del ciclo vaccinale.

Per ogni maggiore informazione il ns. studio resta a Vs. disposizione e con l'occasione si porgono cordiali saluti.

Madone, 30 gennaio 2022

